

## **SCADENZE GIUGNO 2023**

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di GIUGNO 2023.

<b>Scadenza</b>	<b>Tributo/ Contributo</b>	<b>Soggetto obbligato</b>	<b>Adempimento</b>
<b>1 giovedì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 e lo hanno approvato il 2.5.2023, per registrare il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
<b>13 martedì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare presso la sede sociale: <ul style="list-style-type: none"><li>• il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;</li><li>• con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li></ul> Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (29.6.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di

			fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
<b>14 mercoledì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2022
<b>14 mercoledì</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2023
<b>14 mercoledì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art.2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla G.U.;</li> <li>• su un quotidiano.</li> </ul> Tale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (29.6.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art.2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di maggio 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono

			emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di marzo 2023
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di</li> </ul>

			<p>trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p>
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> </ul> <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</p>
<b>15 giovedì</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art.6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
<b>15 giovedì</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine

			anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
<b>16 venerdì</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.
<b>16 venerdì</b>	Imprese	Domanda all'INAIL	Termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda relativa al Bando ISI 2022 (ore 18:00).
<b>16 venerdì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.
<b>16 venerdì</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di maggio. Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>16 venerdì</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del settore privato;</li> <li>con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul>
<b>16 venerdì</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p> <p>I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro</p>
<b>16 venerdì</b>	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali	Versamento IMU	<p>L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</li> <li>la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero</li> </ul>

anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2023, quindi:

- la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2022;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00



			<p>euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li> <li>• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</li> </ul>
<b>16 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese</p>
<b>16 venerdì</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
<b>16 venerdì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
<b>16 venerdì</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di maggio.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>• versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul>
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
<b>16 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
<b>16 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine ordinario del 16.3.2023.
<b>16 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.
<b>16 venerdì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali

			<p>relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
<p><b>20</b> <b>martedì</b></p>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2023.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>

<b>26 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>26 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul>
<b>26 giugno</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> Gli elenchi sono trasmessi:

<b>26 giugno</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>29 giovedì</b>	Imprese	Erogazioni pubbliche	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile e maggio.</p> <p>Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare</p>

<b>29 giovedì</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>Il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine scade il 29.6.2023</p>
<b>30 venerdì</b>	Artigiani	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art.2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l'approvazione dei bilanci</p> <p>Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, <b>non titolari di partita IVA</b>, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e i commercianti non titolari di partita IVA, <b>per</b></p>

			<b>i contributi eccedenti il minimale di reddito</b>
<b>30 venerdì</b>	Artigiani	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani e commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, <b>titolari di partita IVA</b>, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e ci commercianti titolari di partita IVA, per i <b>contributi eccedenti il minimale di reddito</b></p>
<b>30 venerdì</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p>
<b>30 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Dichiarazione IMU	<p>Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;</li> <li>• variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.</li> </ul> <p>Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.</p> <p>Il termine, ordinariamente previsto per il 30.6.2022, è stato differito al 31.12.2022 dall'art. 35 co. 4 del DL 73/2022, e successivamente prorogato al 30.6.2023 dall'art. 3 co. 1 del DL 198/2022. Di conseguenza, il termine differito per la presentazione della dichiarazione IMU</p>

			relativa al 2021 coincide con il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2022
<b>30 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023
<b>30 venerdì</b>	Imprese agricole	Compensazione dei crediti	<p>Termine, per le imprese agricole, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel III trimestre 2022, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddetta attività (art. 7 co. 1-bis del DL 115/2022);</li> <li>• pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre 2022. Tale credito è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61. Per le imprese esercenti attività agricola il credito d'imposta del 20% è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (art. 2 del DL 144/2022).</li> </ul> <p>Le spese sostenute per l'acquisto del carburante devono essere comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA</p>
<b>30 venerdì</b>	Imprese	Erogazioni pubbliche	Termine, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa, per pubblicare sul proprio sito, o sul portale



<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<p>digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>Per le imprese che provvedono nell'ambito della Nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni</p>
<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<p>Autotrasportatori</p> <p style="text-align: center;">IVA</p> <p>Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo.</p> <p>Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo</p>
<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<b>30 venerdì</b>	<p>Imprese</p> <p style="text-align: center;">Versamento diritto annuale Camere di Commercio</p> <p>Termine, per le imprese individuali, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Relativamente alle imprese individuali, le misure sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 euro (unità locale 20 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 euro (unità locale 8,80 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli).</li> </ul> <p>Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone)</p>
<b>30 venerdì</b>	Datori di lavoro	Fruizione ferie	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel corso dell'anno 2021.</p> <p>Il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due devono essere fruito in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione;</li> <li>• le restanti due settimane devono essere fruito nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.</li> </ul> <p>La mancata fruizione comporta l'obbligo di versamento dei contributi sul compenso ferie non godute. Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio</p>
<b>30 venerdì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle presenze;</li> <li>• alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.</li> </ul>
<b>30 venerdì</b>	Società di persone, Società semplici	Versamento imposte da modello REDDITI	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;</li> <li>con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.</li> </ul> <p>È prevista la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
<b>30 venerdì</b>	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per presentare il modello REDDITI PF 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in forma cartacea presso un ufficio postale;</li> <li>da parte dei soggetti che, pur presentando il modello 730/2023, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF 2023 (RM, RS, RT, RW).</li> </ul> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2023</p>
<b>30 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<b>30 venerdì</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, <b>sia titolari di partita IVA che non</b>, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno in corso.</li> </ul> <p>Le aliquote da applicare sono pari al:</p>

<b>30 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26,23% (per i soggetti non iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);</li> <li>• 24% (per gli iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)</li> </ul>
<b>30 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);</li> <li>• della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92)</li> </ul>
<b>30 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;</li> <li>• consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</li> </ul> <p>Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;</li> <li>• di ogni tipo di interesse compreso nel carico;</li> <li>• degli interessi di mora applicati dall'Agenzia della Riscossione se il debitore non onera il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;</li> <li>• dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.</li> </ul>

			Entro il 30.9.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza
<b>30 venerdì</b>	Società di persone e Società di capitali	Versamento IRAP	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023.</li> </ul> <p>Prevista la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
<b>30 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.</li> </ul> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;</li> <li>• soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;</li> <li>• soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.</li> </ul> <p>Prevista la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
<b>30 venerdì</b>	Persone fisiche	Versamento imposte da modello REDDITI	Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023;</li> <li>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023.</li> </ul> <p>Prevista la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata</p>
<b>30 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (maggiorazione quindi pari all'1,6%).</p> <p>Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione;</li> <li>• ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 6. Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.</li> </ul> <p>Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>
<b>30 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:

<b>30 venerdì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<ul style="list-style-type: none"> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
<b>30 venerdì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.
<b>30 venerdì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

Si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24. Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.



associati

**STUDIO BRC ASSOCIATI**  
**AREA GIURIDICO TRIBUTARIA**  
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 30/5/2023



Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati